

Bruxelles, 26 gennaio 2021 (OR. en)

5034/21

Fascicolo interistituzionale: 2020/0319 (NLE)

VISA 2 COAFR 5 MIGR 2

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome

dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e

dell'Unione europea

JAI.1

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

5034/21 DT/lmm 1 IT JAI.1

Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- Nelle conclusioni del 20 novembre 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono compiaciuti della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. In particolare, il Consiglio si è compiaciuto per l'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e il Cabo Verde mediante l'attuazione di un piano d'azione per lo sviluppo di un "partenariato speciale" tra le due parti. Inoltre, detta comunicazione stabilisce che l'obiettivo di tale "partenariato speciale" è di sviluppare un dialogo aperto, costruttivo e pragmatico e che la lotta all'immigrazione illegale sia una priorità strategica condivisa.
- (2) Il 1º dicembre 2014 è entrato in vigore un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea¹ ("accordo del 2014").

5034/21 DT/lmm 2 JAI.1

GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

- Oal 1º dicembre 2014 la legislazione dell'Unione e di Cabo Verde si è evoluta con la revisione del codice dei visti mediante il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la decisione di Cabo Verde di esentare i cittadini dell'Unione dagli obblighi di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Alla luce di tali cambiamenti e in considerazione della valutazione effettuata dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo del 2014 e incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo del 2014, è opportuno che alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini del Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell'Unione per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni in periodi di 180 giorni siano adeguate e integrate da un accordo di modifica.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2021/... del Consiglio²⁺, il ... ++ è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ("accordo di modifica"), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

JAI.1

3

DT/lmm

_

5034/21

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (GU L [...], del [...], pag. [...]).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della decisione del Consiglio di cui al documento ST 5033/21 e completare la corrispondente nota a piè pagina.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo di modifica nell'ST 5035/21.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- **(7)** L'accordo di modifica dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

5034/21 DT/lmm 4 IT

JAI.1

¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è approvato a nome dell'Unione¹⁺ **.

Articolo 2

Il presidente del Consiglioprocede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di modifica².

5034/21 DT/lmm 5
JAI.1

Il testo dell'accordo di modifica è pubblicato in

GU: inserire nella nota a piè pagina i riferimenti della GU dell'accordo di modifica di cui al documento ST 5035/2021.

⁺⁺ Delegazioni: cfr. documento ST 5035/21.

La data d'entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente